

Il vincolo imposto al Rup di monitorare i prezzi delle convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni e servizi acquisiti mediante autonome procedure d'appalto

I modelli di determinazione da adottare nelle varie circostanze

di Salvio Biancardi

Come noto, tra i compiti assegnati al Rup dal "decreto *spending review due*" (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 135) è stato introdotto l'obbligo di monitorare costantemente il portale Consip, al fine di individuare, prontamente, eventuali nuove convenzioni, più vantaggiose, aventi ad oggetto il medesimo bene/servizio che è stato oggetto di autonoma procedura d'acquisizione. Detto obbligo discende dall'art. 1, comma 13 del citato d.l. Già in precedenza su questa rivista è stato dedicato uno spazio di approfondimento riguardante la citata disciplina. Si ritorna ora sull'argomento per fornire al Rup strumenti operativi per attuare al meglio quanto prescritto dalla normativa.

Il legislatore, con l'emanazione del comma 13, ha inteso introdurre un vincolo per le amministrazioni pubbliche che porta, nella sostanza, ad infrangere la regola giurisprudenziale in base alla quale non è ammessa la rinegoziazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite con l'affidatario dell'appalto.

Infatti, come si ricorderà il citato comma prevede che le amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno "diritto" di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa non sia disposta ad una revisione del

prezzo d'appalto in linea con quanto previsto da una nuova convenzione Consip sopravvenuta.

Il recesso dal contratto si attua previo invio di una apposita comunicazione, e fissando all'impresa appaltatrice un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Come già evidenziato, è pur vero che, nel caso in esame, la legge parla di "diritto" (non di obbligo) di recesso, subordinato ad una preventiva valutazione economica complessiva, ma la sua natura sostanzialmente vincolante si percepisce dal fatto che qualora non venga esercitato l'amministrazione debba farne comunicazione alla Corte dei conti, con un atto di sostanziale autodenuncia, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le amministrazioni, pertanto, che non abbiano proceduto al recesso dal contratto nella sopra delineata evenienza, non possono riferire alla Corte motivazioni basate su apprezzamenti soggettivi riguardanti l'impresa. In altri termini, non possono giustificare il mancato esercizio del diritto di recesso adducendo motivazioni legate all'efficienza, puntualità, affidabilità, correttezza del fornitore, ma unicamente ragioni di natura contabile e quindi di non convenienza economica ad esercitare il citato "diritto" di recesso, le quali dovranno essere puntualmente dimostrate, conti alla mano.

Le amministrazioni che recedono dai contratti per aderire alle nuove convenzioni Consip, devono provvedere al pagamento del 10% delle prestazioni non ancora ero-

gate (oltre, naturalmente, a saldare tutte le prestazioni regolarmente eseguite).

Le amministrazioni sono pertanto chiamate ad effettuare una propedeutica e complessiva valutazione di convenienza economica dell'operazione, nella quale il risparmio dovrà essere valutato tenendo conto non solo del minor prezzo offerto dalle nuove Convenzioni, ma anche dell'obbligatorio pagamento (secondo percentuale) delle prestazioni non ancora erogate.

La comparazione tra le condizioni dell'autonomo contratto stipulato e quelle inerenti la convenzione Consip sopravvenuta dovrà naturalmente tenere conto oltre che del prezzo anche del parametro qualitativo del bene o servizio oggetto di Convenzione e di autonomo contratto. Pertanto, solo in caso di parità di qualità la valutazione della stazione appaltante si concentrerà sugli aspetti di natura economica.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole e prezzi imposti dalla legge nei contratti); ciò fa presumere che per i contratti

successivi si renda necessario l'inserimento di apposita clausola di recesso da parte della stazione appaltante.

Naturalmente, qualora l'impresa si assoggetti alle nuove tariffe introdotte da Consip, il recesso non verrà esercitato e si renderà conseguentemente necessaria l'adozione di un provvedimento ricognitorio che dia atto del nuovo assetto economico dell'appalto in essere. Il provvedimento (determinazione) dovrà anche ricostruire gli sviluppi che hanno portato ad una sostanziale revisione delle condizioni di contratto.

Viceversa, qualora l'impresa non acconsenta ad una revisione del prezzo, si renderà necessario procedere al recesso dal contratto (previa verifica della convenienza economica dell'operazione, come sopra meglio descritto), adottando un apposito provvedimento che disponga al contempo l'adesione alla sopravvenuta convenzione Consip, recante le condizioni economiche migliorative.

Ciò posto, si rendono di seguito disponibili due alternativi modelli di determinazione da adottare nelle due citate evenienze.

A) Modello di determinazione da adottare in caso di adeguamento del prezzo contrattuale da parte del fornitore

- AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
 ALL'ARCHIVIO GENERALE
 ALL'ALBO PRETORIO
 RITORNI SETTORE APPALTI per l'esecuzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO: Gara n. del, avente ad oggetto la fornitura/servizio di Acquisto per il periodo - Rideterminazione dei prezzi dell'appalto. - Riduzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determinazione n. del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta a seguito di autonoma procedura d'appalto mediante (precisare il tipo di procedura svolta: aperta, ristretta, ecc);
- Considerato che l'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ha stabilito che:
 - le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal medesimo qualora l'impresa affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo, adeguandolo a quanto previsto da eventuali sopravvenute convenzioni Consip più favorevoli;
 - la p.a. può esercitare il recesso previo invio di preventiva comunicazione al proprio appaltatore, fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni per eventuali comunicazioni;
 - la stazione appaltante deve valutare la convenienza ad un eventuale recesso tenendo conto non solo dei prezzi praticati in Convenzione Consip, ma anche del vincolo imposto dalla normativa che impone il pagamento al fornitore del 10% delle prestazioni non erogate;
 - la valutazione comparativa di convenienza tra quanto oggetto di autonomo contratto e quanto presente in Convenzione Consip deve essere effettuata tenendo conto anche degli elementi qualitativi afferenti il bene/servizio;

- il diritto di recesso si inserisce automaticamente, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.l. 95/2012;
- Dato atto che:
 - in data è stata resa disponibile la nuova convenzione Consip denominata, recante parametri migliorativi rispetto a quelli di cui al contratto stipulato a seguito della gara n./..... aggiudicata alla ditta
 - in particolare, a parità di qualità, il prezzo stabilito dalla nuova convenzione Consip è inferiore a quello offerto dalla ditta aggiudicataria di cui sopra;
 - come rinvenibile dalla documentazione agli atti, da un calcolo complessivo, che tiene conto anche del pagamento alla ditta, a norma di legge, del 10% delle prestazioni non ancora erogate, sussiste la convenienza economica a recedere dal contratto;
 - l'art. del capitolato speciale d'appalto dispone espressamente che in caso di subentro di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni economiche più vantaggiose la stazione appaltante si riserva di procedere al recesso dal contratto qualora l'impresa non sia disposta ad un adeguamento del prezzo alle suddette nuove condizioni di convenzione/oppure il contratto in oggetto è stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 95/2012 e pertanto trova automatica applicazione il diritto di recesso, ai sensi per gli effetti dell'art. 1339 c.c.;
 - con lettera A.R. prot./..... è stata inviata formale comunicazione alla ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, al fine di manifestare l'intenzione di procedere al recesso dal contratto, qualora la medesima non si renda disponibile ad una revisione del prezzo dell'appalto;
- Constatato che l'impresa, con comunicazione del prot. ha manifestato la propria disponibilità ad una riduzione del prezzo dell'appalto, adeguandolo alla nuova convenzione Consip sopra specificata;
- Ritenuto, pertanto, necessario determinare il nuovo corrispettivo da riconoscere alla impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto e provvedere alla corrispondente riduzione dell'impegno di spesa;
- Visto:
 - il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 - il d.lgs. 163/2006 ed il d.P.R. 207/2010;
 - il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - l'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;
- Vista la comunicazione dell'impresa appaltatrice, con la quale si rende disponibile a rivedere il proprio corrispettivo, adeguandolo ai prezzi praticati da Consip nella convenzione

DETERMINA

1) di rideterminare i prezzi dell'appalto per la fornitura/servizio di come di seguito meglio dettagliato:

.....

2) di ridurre il corrispondente impegno di spesa

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Luogo data

IL DIRIGENTE
Settore Appalti

B) Modello di determinazione da adottare in caso di rifiuto da parte del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale alla sopravvenuta convenzione Consip

- AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ALL'ALBO PRETORIO
- RITORNI SETTORE APPALTI per l'esecuzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO: Gara n. del, avente ad oggetto la fornitura/servizio di Acquisto per il periodo – Recesso dal contratto. – Adesione alla convenzione Consip – Liquidazione somme spettanti alla ditta ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012 – Reimpegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Premesso che con determinazione n. del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta a seguito di autonoma procedura d'appalto mediante (*precisare il tipo di procedura svolta: aperta, ristretta, ecc.*);
- Considerato che l'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ha stabilito che:
 - le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal medesimo qualora l'impresa affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo, allineandolo con quanto previsto da eventuali sopravvenute convenzioni Consip più favorevoli;
 - la p.a. può esercitare il recesso previo invio di preventiva comunicazione al proprio appaltatore, fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni per eventuali comunicazioni;
 - la stazione appaltante deve valutare la convenienza ad un eventuale recesso tenendo conto non solo dei prezzi praticati in Convenzione Consip, ma anche del vincolo imposto dalla normativa che impone il pagamento al fornitore del 10% delle prestazioni non erogate;
 - la valutazione comparativa di convenienza tra quanto oggetto di autonomo contratto e quanto presente in Convenzione Consip deve essere effettuata tenendo conto anche degli elementi qualitativi afferenti il bene/servizio;
 - il diritto di recesso si inserisce automaticamente, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.l. 95/2012;
- Dato atto che:
 - in data è stata resa disponibile la nuova convenzione Consip denominata, recante parametri migliorativi rispetto a quelli di cui al contratto stipulato a seguito della gara n./..... aggiudicata alla ditta
 - in particolare, a parità di qualità, il prezzo stabilito dalla nuova convenzione Consip è inferiore a quello offerto dalla ditta aggiudicataria di cui sopra;
 - come rinvenibile dalla documentazione agli atti, da un calcolo complessivo, che tiene conto anche del pagamento alla ditta, a norma di legge, del 10% delle prestazioni non ancora erogate, sussiste la convenienza economica a recedere dal contratto;
 - l'art. del capitolato speciale d'appalto dispone espressamente che in caso di subentro di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni economiche più vantaggiose la stazione appaltante si riserva di procedere al recesso dal contratto qualora l'impresa non sia disposta ad un adeguamento del prezzo alle suddette nuove condizioni di convenzione/**oppure il contratto in oggetto è stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 95/2012 e pertanto trova automatica applicazione il diritto di recesso, ai sensi per gli effetti dell'art. 1339 c.c.**;
 - con lettera A.R. prot./..... è stata inviata formale comunicazione alla ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, al fine di manifestare l'intenzione di procedere al recesso dal contratto, qualora la medesima non si renda disponibile ad una revisione del prezzo dell'appalto;
- Constatato che l'impresa, con comunicazione del prot. ha manifestato la propria non disponibilità a praticare una riduzione del prezzo dell'appalto, adeguandolo alla nuova convenzione Consip sopra specificata/**Constatato che è decorso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, senza che la ditta abbia manifestato la propria disponibilità ad una riduzione del prezzo dell'appalto, adeguandolo alla nuova convenzione Consip sopra specificata;**
- Ritenuto pertanto necessario procedere al recesso dal contratto e alla contestuale adesione alla convenzione Consip più volte citata;
- Dato atto che, da una istruttoria condotta, l'importo del 10% da liquidare, a titolo di indennità, alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, concernente le prestazioni non ancora erogate dalla ditta medesima, ammonta ad euro
- Considerato che, come più volte evidenziato, è attiva la convenzione Consip denominata, riguardante
- Constatato che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa concernente l'approvvigionamento del prodotto/servizio;
- Ritenuto opportuno pertanto aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, procedendo all'acquisto di, con decorrenza
- Preciso, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende
 - il contratto ha ad oggetto
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che
 - **non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;**

oppure

 - **sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la sicurezza, ritenuto congruo e quantificato in euro,00;**

oppure

 - **sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero;**

- Ritenuto necessario trasmettere alla ditta affidataria della convenzione Consip **il DUVRI con quantificazione dei costi per la sicurezza pari ad euro00/a zero (adattare opportunamente);**
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 20 e il bilancio pluriennale 20...../20....., nonché la delibera di Giunta n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 20....., affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Visto:
 - il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 - il d.lg. 163/2006 ed il d.P.R. 207/2010;
 - il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - l'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;
- **Vista la comunicazione dell'impresa appaltatrice, nella quale la medesima non si rende disponibile a rivedere il proprio corrispettivo, adeguandolo ai prezzi praticati da Consip nella convenzione**

DETERMINA

- 1) di recedere, per le ragioni esposte in premessa, dal contratto riguardante la gara n. concernente aggiudicata alla ditta, con decorrenza
- 2) di liquidare la somma di, a favore della ditta aggiudicataria, a titolo di indennizzo, corrispondente al 10% delle prestazioni non ancora erogate dalla ditta menzionata, alla data del, come da istruttoria agli atti, imp. cap.;
- 3) di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione Consip aggiudicata alla ditta riguardante per un periodo con decorrenza
- 4) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) di reimpegnare la spesa complessiva di euro00 IVA compresa, come segue:

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

oppure

di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a euro.....,00, come rilevabile nel D.U.V.R.I. allegato;

oppure

di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile dal DUVRI allegato;

7) di disporre l'invio alla ditta affidataria della convenzione di apposita comunicazione dalla quale risulti che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;

oppure

di disporre l'invio alla ditta affidataria della convenzione di copia del DUVRI unitamente alla quantificazione del costo della sicurezza;

oppure

di disporre l'invio alla ditta affidataria della convenzione di copia del DUVRI, dal quale emerga che il costo della sicurezza è pari a zero;

- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;
- 9) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza").

Luogo data

IL DIRIGENTE
Settore Appalti